



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°145 del 19 Aprile 2023

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Si rimettono in allegato le decisioni prot. 0151/TFNSD/2022-2023 registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023 del 07.04.2023 relativo al deferimento n. 12460/832 pf 21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022 nei confronti del Sig. Rocco Russo; prot. 0152/TFNSD/2022-2023 registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2022-2023 del 07.04.2023 relativo al deferimento n. 21763/832 pf 21-22/GC/GR/ff del 15 marzo 2023 nei confronti della Società A.S.D. Academy Rossano.

2. DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 06 Febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINÒ	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 42 del Sig. TALARICO Armando (società A.S.D. ROGLIANO 1948)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 56 del 02 Marzo 2023 (inibizione dirigente Sig. Talarico Armando fino al 01/05/2023).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RITENUTO

che il Direttore di gara ha confermato senza esitazioni il proprio rapporto, precisando di aver identificato il Dirigente Sig. Talarico Armando prima della gara ed anche successivamente alle condotte da questi poste in essere nei suoi confronti;

che lo stesso Direttore di gara ha riconosciuto nella fotografia esibitagli in visione lo stesso Dirigente quale persona responsabile delle condotte descritte in ricorso;

che tali dichiarazioni dell'Arbitro smentiscono gli assunti del ricorrente il quale con il proprio reclamo ha sostenuto che, pur essendo il suo nominativo presente in distinta il giorno della gara, non si era recato al campo perché costretto a casa da motivi di salute;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 51 della società A.S.D. U.S. GIRIFALCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 24 del 30/03/2023 (punizione sportiva perdita della gara Torneo Ricreativo Amatori STELLA MARIS SELLIA MARINA = U.S. GIRIFALCO con il risultato di 0-3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la Società reclamante;

RITENUTO

Opportuno eseguire approfondimenti istruttori;

P.Q.M.

Dispone l'audizione dell'Arbitro per la seduta di mercoledì 26 aprile 2023 fissata per le ore 16:00.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0151/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 30 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022, depositato il 17 novembre 2022, nei confronti del sig. Rocco Russo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 12460/832pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per rispondere:

- 1) il sig. Fabio Abbruzzese, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- 2) il sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all'epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;
- 3) la società ASD Rossanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 22 maggio 2022 da parte del dipendente della LND, sig. Paolo Dattis, con la quale lo stesso richiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico della società ASD Academy Rossano, del sig. Russo Rocco, della sig.ra Morfù Francesca e del tecnico Morfù Giuseppe per condotte non regolamentari e doppia attività del tecnico.

Esperita l'attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al sig. Fabio Abbruzzese, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù - allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- al sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all'epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Morfù - allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;

- al Giuseppe Morfù, all'epoca dei fatti allenatore per la società ASD Rossanese, la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di Allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto l'attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;

- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Rossanese alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i sigg.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù;

- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Academy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Rocco Russo e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività ai sensi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fabio Abbruzzese, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ASD Rossanese, trasmetteva istanza di audizione regolarmente tenutasi in data 17 settembre 2022.

Invece, il sig. Giuseppe Morfù e la società ASD Academy Rossano convenivano con la Procura Federale della FIGC l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Alcuna attività difensiva veniva compiuta dal sig. Rocco.

La Procura, quindi, ritenendo che le difese articolate dal sig. Abbruzzese non fossero utili al suo proscioglimento, notificava il deferimento in oggetto a carico dei sigg.ri Fabio Abbruzzese, Rocco Russo nonché della società ASD Rossanese.

Lo svolgimento del dibattimento originariamente fissato per il giorno 13 dicembre 2022 veniva poi rinviato – giusta ordinanza 0029/TFNSD-2022-2023 del 13 dicembre 2022 – all'udienza del 16 gennaio 2023.

Alla nuova udienza, con ordinanza/0039/TFNSD-2022-2023 del 16 gennaio 2023 veniva disposto lo stralcio della posizione del sig. Rocco Russo (non risultando agli atti la prova del perfezionamento nei suoi confronti della comunicazione della precedente ordinanza di rinvio del 13 dicembre 2022) con conseguente rinvio della trattazione della relativa posizione all'udienza del 9 febbraio 2023.

Nella medesima udienza, giusta dispositivo/0090/TFNSD-2022-2023 e successiva Decisione/0108/TFNSD-2022-2023 del 23.01.2023, questo Tribunale irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Alla successiva udienza del 9 febbraio 2023, su istanza del sig. Rocco Russo, trasmessa, dal medesimo, nella tarda serata dell'8 febbraio 2023, unitamente a certificazione medica, il Collegio, giusta Ordinanza/0040/TFNSD-2022-2023, riteneva *“nonostante la genericità della malattia e la natura privata della certificazione”* di poter accogliere la richiesta del deferito, rinviando la trattazione del procedimento all'udienza del 2 marzo 2023.

In vista dell'udienza del 2 marzo 2023, il sig. Russo faceva pervenire, la sera del 1° marzo 2023, un nuovo certificato medico chiedendo un ulteriore rinvio, richiesta ancora una volta accolta con Ordinanza/0043/TFNSD-2022-2023 recante il rinvio della trattazione del procedimento all'udienza del 30 marzo 2023.

La fase predibattimentale

In vista dell'udienza, nessuna attività è stata posta in essere dai deferiti.

Nella tarda serata del 29 marzo 2023 il sig. Rocco Russo trasmetteva a mezzo pec una terza istanza di rinvio, depositando un certificato medico attestante una lombosciatalgia.

Il dibattimento

All'udienza del 30 marzo 2023, svoltasi in modalità videoconferenza è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si opponeva all'istanza di rinvio del deferito.

Il Tribunale rigettava l'istanza di ulteriore rinvio; pertanto il rappresentante della Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, ne chiedeva l'integrale accoglimento, concludendo per l'irrogazione nei confronti del sig. Rocco Russo della sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In via preliminare, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per concedere l'ulteriore rinvio richiesto dal deferito Val la pena evidenziare, infatti, che nel deferimento in oggetto il diritto di difesa è stato ampiamente garantito al deferito in ragione dei due rinvii già concessi e della possibilità, mai precisata, di presentare, nell'ampio lasso di tempo intercorso fra i rinvii e l'odierna discussione, delle memorie difensive ovvero documentazione utile idonee ad evidenziare le proprie ragioni anche in considerazione del fatto che la facoltà della parte di essere sentita, riconosciuta al deferito, non appare l'unica modalità prevista dal codice di giustizia sportiva FIGC per garantire il necessario contraddittorio processuale.

In tale sede, infatti, la parte può essere sentita, avendone facoltà, per eventualmente chiarire alcuni aspetti dubbi ovvero alcuni fatti non rappresentati negli scritti difensivi che la stessa già avrebbe ampio titolo a presentare nei termini prescritti dall'art. 85 CGS.

Orbene non vi è dubbio che il procedimento disciplinato dal codice di giustizia sportiva deve assicurare il giusto temperamento fra le esigenze di celerità legate al regolare andamento delle competizioni sportive ed alla effettiva afflittività delle sanzioni disciplinari con i principi del giusto processo e del contraddittorio.

Nel caso di specie tale temperamento è risultato ampiamente assicurato dai due rinvii comunque riconosciuti e dalla possibilità di poter rappresentare le proprie difese, garantendo il pieno contraddittorio - mediante la proposizione di scritti difensivi - non risultando, pertanto, in alcun modo leso il diritto di difesa del deferito.

Da ultimo occorre sottolineare, poi, che la patologia posta a base dell'istanza del deferito non avrebbe comunque potuto precludere, in ragione delle modalità di svolgimento dell'udienza mediante video conferenza, una partecipazione dell'interessato alla stessa ed un suo intervento orale che, tuttavia - va ribadito - avrebbe potuto ampiamente ed analogamente rendere in forma scritta nel corso dell'ampio periodo intercorso fra la fissazione della prima udienza e quella svoltasi in data 30 marzo 2023.

Passando alla trattazione del merito del procedimento, la valutazione della posizione del deferito non può prescindere dalle statuizioni già contenute nella decisione/0108/TFNSD-2022-2023 del 23 gennaio 2023 in cui è stato accertato che il sig. Giuseppe Morfù, pur essendo tesserato come allenatore per la società ASD Rossanese nella sportiva stagione 2021-2022, svolgeva contestualmente anche la medesima attività di allenatore in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva.

Ebbene, ritiene il Collegio che sussistono gli addebiti contestati anche al sig. Rocco Russo che quale commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano all'epoca dei fatti, ha ammesso di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù per la stagione sportiva 2021/2022, era tesserato come allenatore con la ASD Rossanese. Da tale consapevolezza deriva il conseguente accertamento della responsabilità del sig. Russo per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù di allenare la squadra della società ASD Academy Rossano contestualmente al tesseramento come allenatore per la ASD Rossanese.

Infatti, per un verso, l'art. 38 comma 1 delle NOIF prevede che: *"1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività"*, e per altro verso, l'art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico prevede che *"I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse"*, con la conseguenza che l'ammissione del deferito di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù svolgeva attività per la società ASD Academy Rossano pur non essendo tesserato con tale società essendo viceversa tesserato come allenatore per la ASD Rossanese, ha indubbia rilevanza comprovante l'illecito contestatogli consistente nella violazione dei principi di lealtà previsti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 comma 1 delle NOIF.

Né rileva in senso ostativo al suddetto accertamento quanto affermato dallo stesso deferito secondo cui il sig. Morfù quale tesserato AIC era spesso presso gli impianti della Academy Rossano solo per dimostrazioni tecniche ai giovani calciatori, in quanto il coinvolgimento diretto e continuativo del sig. Morfù nelle attività della società Academy Rossano è comprovato dalle risultanze documentali e dallo stesso profilo social del sig. Morfù.

Quanto alla contestazione della violazione di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico - secondo cui: *"1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività"* - risulta per tabulas che il sig. Russo pur essendo iscritto all'Albo dei Tecnici non ha chiesto la sospensione di tale iscrizione al fine di ricoprire la carica di commissario della Academy Rossano.

Pertanto, sussiste anche la violazione dell'art. 35 citato.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, la gravità dei fatti contestati, aventi ad oggetto, fra le altre cose, l'espletamento di un obbligo correlato alla propria specifica posizione (la mancata richiesta di sospensione dell'iscrizione), la cui violazione appare idonea ad infrangere il vincolo di fiducia che lega il tesserato alla Federazione sportiva, induce il Tribunale a ritenere congrua la più grave pena di cui al dispositivo rispetto alla richiesta formulata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Rocco Russo la sanzione di mesi 10 (dieci) di squalifica.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE

Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso

Depositato in data 7 aprile 2023.

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0152/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 30 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21763/832pf21-22/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti della società ASD Academy Rossano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 21763/832pf21-22/GC/GR/ff, depositato il 16 marzo 2023 ha deferito al Tribunale, Sezione Disciplinare la società ASD Academy Rossano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Rocco Russo e Giuseppe Morfù così come indicati nei capi di incolpazione di cui al provvedimento prot. n. 12460/832pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 22 maggio 2022 da parte del dipendente della LND, sig. Paolo Dattis, con la quale lo stesso richiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico della società ASD Academy Rossano, del sig. Russo Rocco, della sig.ra Morfù Francesca e del tecnico Morfù Giuseppe per condotte non regolamentari e doppia attività del tecnico.

Esperita l'attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al sig. Fabio Abbruzzese, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- al sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all'epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;
- al sig. Giuseppe Morfù, all'epoca dei fatti allenatore per la società ASD Rossanese, la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di Allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto l'attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;
- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Rossanese alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i sig.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù;
- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Academy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Rocco Russo e comunque, nei cui confronti o nel cui



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

interesse è stata espletata l'attività ai sensi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fabio Abbruzzese, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ASD Rossanese, trasmetteva istanza di audizione regolarmente tenutasi in data 17 settembre 2022.

Invece, il sig. Giuseppe Morfù e la società ASD Academy Rossano convenivano con la Procura Federale della FIGC l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Alcuna attività difensiva veniva compiuta dal sig. Rocco Russo.

La Procura, quindi, ritenendo che le difese articolate dal sig. Abbruzzese non fossero utili al suo proscioglimento, con provvedimento prot. n. 12460/832pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022 deferiva al Tribunale, Sezione Disciplinare:

1) il sig. Fabio Abbruzzese, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;

2) il sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all'epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù –allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l'attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;

3) la società ASD Rossanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione

Lo svolgimento del dibattimento originariamente fissato per il giorno 13.12.2022 veniva poi rinviato – giusta ordinanza 0029/TFNSD-2022-2023 del 13 dicembre 2022 – all'udienza del 16 gennaio 2023.

Alla nuova udienza, con ordinanza/0039/TFNSD-2022-2023 del 16 gennaio 2023 veniva disposto lo stralcio della posizione del sig. Rocco Russo (non risultando agli atti la prova del perfezionamento nei suoi confronti della comunicazione della precedente ordinanza di rinvio del 13 dicembre 2022) con conseguente rinvio della trattazione della posizione in questione all'udienza del 9 febbraio 2023.

Nella medesima udienza, giusta dispositivo/0090/TFNSD-2022-2023 e successiva Decisione/0108/TFNSD-2022-2023 del 23 gennaio 2023 questo Tribunale irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Per quanto concerne la posizione dei soggetti che avevano convenuto con la Procura Federale della FIGC l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, la FIGC in data 11 novembre 2022 con il Comunicato Ufficiale n. 135/AA rendeva noto l'accordo raggiunto dal sig. Giuseppe Morfù e dalla società ASD Academy Rossano in persona del legale rappresentante sig.ra Stefania Correale ex art. 126 citato, il quale prevedeva per la società ASD Academy Rossano l'applicazione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Tuttavia, in data 23 febbraio 2023 con il Comunicato Ufficiale n. 251/AA della FIGC veniva resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD Academy Rossano con la Procura Federale atteso che la società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura, pertanto, preso atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo, ha notificato il deferimento in oggetto nei confronti della ASD Academy Rossano

La fase predibattimentale

In vista dell'udienza, nessun attività è stata posta in essere dalla deferita.

Il dibattimento

All'udienza del 30 marzo 2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, chiedendone l'integrale accoglimento, concludendo per l'irrogazione della sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda nei confronti della società ASD Academy Rossano.

Nessuno è comparso per la deferita.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La decisione

L'esame della posizione della società ASD Academy Rossano coinvolta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Rocco Russo e Giuseppe Morfù presuppone la valutazione della fondatezza degli addebiti contestati a tali soggetti.

Al riguardo, con decisione/0108/TFNSD-2022-2023 del 23 gennaio 2023 è stato accertato che il sig. Giuseppe Morfù (che nelle more ha definito il procedimento disciplinare a suo carico convenendo con la Procura una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva), pur essendo tesserato come allenatore per la società ASD Rossanese nella sportiva stagione 2021-2022, svolgeva contestualmente anche la medesima attività di allenatore in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo quindi di fatto l'attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva.

Con siffatta decisione – stante l'accertata violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico - sono state irrogate le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Inoltre, ritiene il Collegio che delle medesime violazioni debba rispondere anche il sig. Rocco Russo che, quale commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano all'epoca dei fatti, ha ammesso di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù per la stagione sportiva 2021/2022, era tesserato come allenatore con la ASD Rossanese. Da tale conoscenza deriva *ex lege* l'accertamento della responsabilità del sig. Russo per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù di allenare la squadra della società ASD Academy Rossano contestualmente al tesseramento come allenatore per la ASD Rossanese.

Infatti, per un verso, l'art. 38 comma 1 delle NOIF prevede che: “*1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività*”, e per altro verso, l'art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico prevede che “*I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse*”, con la conseguenza che l'ammissione del deferito di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù svolgesse attività per la società ASD Academy Rossano pur non essendo tesserato con tale società essendo viceversa tesserato come allenatore per la ASD Rossanese, ha indubbia rilevanza comprovante l'illecito contestatogli consistente nella violazione dei principi di lealtà previsti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 comma 1 delle NOIF.

Né rileva in senso ostativo al suddetto accertamento quanto affermato dallo stesso deferito secondo cui il sig. Morfù quale tesserato AIC si trovava spesso presso gli impianti della Academy Rossano solo per dimostrazioni tecniche ai giovani calciatori, in quanto il coinvolgimento diretto e continuativo del sig. Morfù nelle attività della società Academy Rossano è comprovato dalle risultanze documentali e dallo stesso profilo social del sig. Morfù.

In ragione di quanto precede, stante la fondatezza degli addebiti contestati ai sig. Morfù e Russo, delle relative violazioni commesse da tali soggetti, risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, la società ASD Academy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Rocco Russo e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo, conformemente anche a quanto già disposto, in fattispecie analoghe da questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Academy Rossano la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 7 aprile 2023.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai